

Clero urbano e sistema parrocchiale a Lucca nel Tardo Medioevo: il convento dei cappellani lucchesi

RAFFAELE SAVIGNI
Università di Bologna

La medievistica ha privilegiato per molto tempo lo studio degli Ordini mendicanti e delle confraternite ad essi legate rispetto al clero secolare ed alle sue modalità associative. Se spetta, rispettivamente va a Paolo Sambin e ad Antonio Rigon il merito di aver avviato ricerche sistematiche sull'istituzione parrocchiale e sulle associazioni del clero urbano,¹ anche in ambito lucchese è maturato un precoce interesse per il processo di formazione delle parrocchie,² che, come è noto, si concluse (dopo secoli segnati dalla centralità della pieve, che svolse anche funzioni civili)³ soltanto alla fine del Medioevo, con la progressiva concessione del fonte battesimale ad una serie di chiese che in precedenza avevano acquisito una più precisa identità territoriale ed un proprio cimitero.⁴ Presso l'archivio diocesano di Lucca è conservato l'archivio di un'associazione del clero urbano (parallela ad altre associazioni di chierici delle Seimiglia),⁵ che, esplicitamente attestata dal 1145 al 1490 (quando, ormai in crisi, verrà riassorbita nella *universitas* dei cappellani beneficiati della cattedrale) e denominata *conventus, fraternitas* o *congregatio* dei cappellani lucchesi, associava l'aspetto corporativo a quello confraternale, coinvolgendo i benefattori laici nei

* Abbreviazioni: AAL = Archivio arcivescovile di Lucca; ASL = Archivio di Stato di Lucca; RCL = *Regesto del Capitolo di Lucca*, a cura di P. Guidi e O. Parenti, I-IV (Roma, 1910-1939).

¹ P. Sambin, *L'ordinamento parrocchiale di Padova nel medioevo* (Padova, 1941); A. Rigon, *Clero e città: fratalea cappellanorum, parroci, cura d'anime in Padova dal 12. al 15. secolo* (Padova, 1988); Rigon, 'Congregazioni del clero cittadino e storia della parrocchia nell'Italia settentrionale: il problema delle fonti', in *La parrocchia nel Medioevo: economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. Paravicini Bagliani e V. Pasche (Roma, 1995), pp. 3-25.

² L. Nanni, *La parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei secoli 8.-13.* (Roma 1948). Alla formazione del sistema parrocchiale a Lucca ha dedicato un breve saggio (che non ha però avuto seguito) L. Guidi, 'Per la formazione delle circoscrizioni parrocchiali a Lucca: la "ecclesia sancti Leonardi pontis sancti Quirici"', in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, II (Pisa, 1992), pp. 181-202.

³ Una spia di tale ruolo è rintracciabile in un documento del 1225 trascritto ed analizzato in Savigni, 'Rapporti vassallatico-beneficiari, lessico feudale e "militia" a Lucca (sec. XII-XIII): primi sondaggi', in *Praeterita facta. Scritti in onore di Amleto Spicciani*, a cura di A. Merlo-E. Pellegrini (Pisa, 2006), pp. 235-308, in particolare 246-47 e 297-98 (alcuni pievani anticipano il risarcimento dei danni subiti da certi *militēs* a servizio del Comune di Lucca per la morte dei loro cavalli).

⁴ La rilevanza della diffusione dei cimiteri nel processo di territorializzazione delle chiese (suggerita da alcuni documenti lucchesi: cfr. l'accenno di ASL, Diplomatico, Miscellanea, 1204 maggio 4, all'orto "in quo fuit ecclesia et cimiterium sancti Simeonis"; e Compagnia della Croce, 1382 settembre 9) è stata sottolineata da M. Lauwers, *Naissance du cimetière: lieux sacrés et terre des morts dans l'Occident médiéval* (Paris, 2005), e, con riferimento alle Seimiglia lucchesi, da C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo: le origini del comune rurale nella Piana di Lucca* (Roma, 1995), pp. 85-86, che considera decisivo il ruolo svolto, nella formazione dell'identità di villaggio, dalle parrocchie e dalle discussioni sui diritti di sepoltura (pp. 64-92). Sulle lotte per il riconoscimento dello *ius sepeliendi* cfr. anche M. Ronzani, 'Aspetti e problemi delle pievi e delle parrocchie cittadine nell'Italia centro-settentrionale', in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo, sec. 13.-15. Atti del VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981)*, 2 vols (Padova, 1984), I, 307-49 (345).

⁵ Si tratta soprattutto del *conventus trium plebium*, che raccoglieva i pievani di Vicopelago, Massa Pisana e Flexo/Montuolo, e del *conventus plani et montis*, che insieme ad un gruppo di laici gestiva l'ospedale di Lunata. Cfr. ASL, Diplomatico. San Giovanni, 1185 gennaio 14; A. Meyer, *Ser Ciabattus. Imbreviature lucchesi del Duecento. Regesti, I, anni 1222-1232* (Lucca, 2005), pp. 224-27 (documenti del 1230-31); e le osservazioni di G. Benedetto, 'L'ospedale dei santi Matteo e Pellegrino di Lunata. Dalle origini alla fine del Trecento', in *S. Frediano di Lunata e S. Iacopo di Lammari: due pievi capannoresi sulla via Francigena*, a cura di G. Concioni (Capannori, 1997), pp. 87-152.

benefici spirituali connessi alle celebrazioni periodiche degli anniversari.⁶ Avendo già presentato in altra sede un quadro complessivo dell'evoluzione di tale associazione,⁷ analizzerò qui il ruolo da essa svolto nell'organizzazione del tessuto parrocchiale cittadino.

Proprio nella città del Volto santo l'intreccio tra istituzioni ecclesiastiche cittadine e organizzazione dello spazio urbano, nel segno di un 'cristianesimo civico', risultò particolarmente stretto, ponendo le premesse per quel 'repubblicanesimo' di lunga durata che la caratterizzò soprattutto fra '300 e '500.⁸ Una spia linguistica di tale profondo intreccio e della cooperazione tra clero e vicini nella gestione delle chiese (che non esclude peraltro situazioni di potenziale conflitto, come quella documentata a S. Donnino nel 1189)⁹ è rappresentata dal frequente binomio *vicinia/contrata-capella/parrochia*,¹⁰ da espressioni quali *comunis capelle*,¹¹ e dalla frequente utilizzazione, per designare la congregazione del clero urbano, della denominazione *conventus cappellanorum lucane civitatis*¹² o addirittura *conventus lucani comunis*.¹³ Nel 1198 il presbitero Romeo, rettore della chiesa di S. Maria in Via, e i consoli della relativa vicinia acquistano congiuntamente, a nome della chiesa stessa, un terreno da un privato,¹⁴ mentre nel 1210 i consoli delle cappelle e vicinie suburbane di S. Maria di Carignano e di S. Andrea di Buslagno si riservano metà delle decime per acquistare candele e croci ed allestire pasti comuni, lasciando l'altra metà all'Opera di S. Martino ed ai cappellani delle due chiese.¹⁵

⁶ Il coinvolgimento dei laici nel *consortium* è esplicitamente attestato dal testamento trecentesco del notaio ser Jacopo Nicolai di Lucca (AAL, Enti religiosi soppressi, 217, c. 81r).

⁷ R. Savigni, 'Il "conventus" dei cappellani delle chiese cittadine di Lucca nelle fonti dell'Archivio arcivescovile', in *Il patrimonio documentario e culturale della Chiesa di Lucca. Prospettive di ricerca*, Atti del Convegno di Lucca (14–15 novembre 2008), a cura di Sergio Pagano e Pierantonio Piatti (Firenze, 2010), pp. 157–85; Savigni, 'L'Archivio della congregazione dei cappellani lucchesi', in *Realtà archivistiche a confronto. Le associazioni dei parroci urbani*, Atti del Convegno di Ravenna (24 settembre 2010), a cura di G. Zacchè (Modena, 2011), pp. 65–109.

⁸ I. Gagliardi, *Li Trofei della Croce. L'esperienza gesuata e la società lucchese tra Medioevo ed età moderna* (Roma, 2005), pp. X–XII, che sottolinea soprattutto il ruolo dei domenicani e dei canonici regolari lateranensi (71, 289–91). Un quadro complessivo delle istituzioni cittadine all'epoca dello Statuto del 1308 è fornito da G. Cherubini, *Città comunali di Toscana* (Bologna, 2003), pp. 71–145; per un'analisi comparata con altre città mercantili cfr. S. Bertelli, *Trittico. Lucca, Ragusa, Boston. Tre città mercantili tra Cinque e Settecento* (Roma, 2004), pp. 3–12 e 19–48. Sulla Chiesa lucchese nel Quattrocento, la 'civic religion' ed il ruolo del patriziato in 'a society that was profoundly conservative' cfr. M. E. Bratchel, *Lucca 1430–1494: The Reconstruction of an Italian City-Republic* (Oxford, 1995), pp. 256–95 (277–78, 294); sul Capitolo della cattedrale cfr. G. Benedetto, 'Potere dei chierici e potere dei laici nella Lucca del Quattrocento al tempo della signoria di Paolo Giunigi (1400–1430), una simbiosi', in *Annuario della Biblioteca civica di Massa*, 1984, pp. 1–54; U. Bittins, *Das Domkapitel von Lucca im 15. und 16. Jahrhundert* (Frankfurt am Main, 1992).

⁹ AAL, Beneficiati, Atti privati, M 134, 1189 dicembre 21.

¹⁰ Cfr. ad es. AAL, Decanato di S. Michele, Diplomatico, 1176 luglio 6, documento edito in G. Concioni–C. Ferri–G. Ghilarducci, *Arte e pittura nel Medioevo lucchese* (Lucca, 1994), p. 98, ove compare un richiamo alla 'utilitate et salvitate totius comunis suprascripte ecclesie et vicinantie'; RCL III n. 1654, 1192 luglio 22, p. 112; Meyer, *Ser Ciabattus*, p. 208 (a. 1229–30); ASL, Diplomatico. S. Maria Forisportam, 1199 agosto 3; Archivio dei Notari, 1199 aprile 4: 'Lumbardus q. Ghiandori de vicinia capelle sancti Concordii' (poi denominato 'parrochianus seu vicinus suprascripte capelle'); S. Croce, 1210 luglio 31; 1299 maggio 23; S. Giovanni, 1259 luglio 15 (il rettore della chiesa di S. Cassiano è eletto concordemente dal priore di S. Reparata e dal rappresentante della *vicinia seu parrocchia ecclesie sancti Casciani*); *Archivio di Stato*, 1271 settembre 18; Recupereate, 1377 settembre 6; Acquisto Traballesì, 1390 ottobre 11; S. Ponziano, 1410 maggio 25; Miscellanee, 1422 maggio 17; AAL, Beneficiati, Diplomatico, Atti privati, X 363, 1373 maggio 3, ove l'operaio della chiesa di S. Maria in Via rappresenta tanto i *parrochiani* quanto i *vicini*.

¹¹ Cfr. ad es. ASL, Diplomatico. S. Ponziano, 1266 marzo 27: 'consules communis capelle sancti Iusti ad Marliam'; Serviti, 1299 agosto 13; Meyer, *Ser Ciabattus*, p. 276 (C 182, 1230 marzo 30).

¹² Cfr. ad es. AAL, Beneficiati, Atti privati, A 1, 1188 novembre 3; A 2/4, 1258 gennaio 29.

¹³ AAL, Beneficiati, Diplomatico, Atti privati, Z 310, 1206 agosto 23.

¹⁴ AAL, Beneficiati, Atti privati, C 45, 1198 febbraio 23.

¹⁵ ASL, Diplomatico, Opera di S. Croce, 1210 luglio 31.

Il clero urbano partecipa con i gonfaloni delle singole parrocchie alla liturgia stazionale cittadina, di cui ci fornisce un quadro l'*Ordo officiorum* di fine Duecento (ed alla quale allude un documento mutilo dell'ultimo trentennio del secolo XII);¹⁶ inoltre i *capellani civitatis Lucane* partecipano al battesimo del sabato santo nella pieve urbana di S. Reparata, ma dichiarano di farlo solo in quanto invitati dal vescovo e dal Capitolo della cattedrale, rifiutando ogni dipendenza nei confronti della pieve urbana.¹⁷

La contiguità tra i luoghi abituali di riunione dei cappellani, le chiese di S. Giusto e di S. Cristoforo, e le sedi di alcune curie giudiziarie cittadine è evidenziata da vari documenti;¹⁸ e nella curia dei treguani, che si riuniva per lo più presso la chiesa di S. Senzio, è presente dalla fine del Duecento, accanto ad un rappresentante del Comune, anche un esponente del clero lucchese.¹⁹ Se il convento comprende chiese della città e del suburbio (che acquista progressivamente una più precisa configurazione giuridica),²⁰ i suoi possessi risultano concentrati, oltre che nell'area urbana e suburbana, nella fascia delle Sei miglia,²¹ che a partire dal diploma di Enrico IV (1081) aveva assunto una precisa identità territoriale, distinguendosi dal contado, in quanto area esente da giurisdizioni castrensi e beneficiaria di peculiari *libertates*.²² Il nesso tra circoscrizioni ecclesiastiche e civili è evidenziato da vari estimi che registrano le proprietà degli uomini dei Comuni delle Seimiglia: nell'archivio dei cappellani beneficiati sono conservati un *liber hominum et parrocchianorum comunis sancti Petri ad Vicum* del 1285 ed un *liber terrarum mensuratarum et concessionum factarum per homines et personas comunis plebis Lammari* redatto nel 1332–33,²³ mentre (come

¹⁶ AAL, Decanato di S. Michele, sec. XII/2 (analizzato in Savigni, *Episcopato e società cittadina a Lucca da Anselmo II (+ 1086) a Roberto (+ 1225)*, Lucca 1996, p. 290), che attesta la competizione tra le chiese cittadine di S. Frediano e di S. Michele; M. Giusti, 'L'"Ordo officiorum" della cattedrale di Lucca', in *Miscellanea G. Mercati II*, Studi e testi 122 (Città del Vaticano, 1946), pp. 523–66, in particolare 549–51 e 564.

¹⁷ AAL, Beneficiati, Diplomatico, Atti privati, Z 305, 1205 luglio 18.

¹⁸ AAL, Beneficiati, Atti privati, C 39, 1454 aprile 2: un atto che coinvolge il collegio è rogato 'in curia mercatorum lucane civitatis posita ad cantone Bretti in contrata seu brachio sancti Christofori in quo loco dicti cappellani sese spetialiter pro suprascriptis peragendis conveniunt et convenerunt simul'.

¹⁹ ASL, Diplomatico. S. Giovanni, 1299 dicembre 23; Archivio di Stato, 1354 dicembre 19. Sulle curie giudiziarie lucchesi cfr. Savigni, *Episcopato*, pp. 613–19.

²⁰ Cfr. ad esempio ASL, Diplomatico. S. Croce, 1361 dicembre 24: 'in confinibus comunis sancti Casciani ad Vicum de suburbanis Lucane civitatis'; ASL, Archivio Notarile, parte I, 543, ser Nicolao di Bartolomeo Orsucci, 1429 giugno 27, c. 224v–225r. Nell'*Estimo della diocesi di Lucca dell'anno 1260*, edito in *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Toscana, I. La decima degli anni 1274–1280*, a cura di P. Guidi (Città del Vaticano, 1932), pp. 243–75, le chiese del convento sono menzionate accanto ad altre e ripartite per porte, mentre l'espressione *suburbani* sembra equivalere a *plebatus maioris Ecclesiae Lucanae* (con riferimento quindi alla circoscrizione della pieve urbana: p. 249 nota 8).

²¹ AAL, Enti religiosi soppressi, 216, Renditori del Convento antico di Lucca, a. 1305 e 1308–1374, ove l'elenco delle proprietà e delle rendite è ripartito, per ciascun anno, in sezioni topografiche che tendono a precisarsi progressivamente; 218, Libro dei renditori del convento antico dal 1227 al 1303, in particolare c. 94, ove compare (in corrispondenza degli anni 1286–87) un estimo delle chiese cittadine (una cinquantina, non tutte appartenenti al convento), che sembra presupporre l'esercizio di funzioni anche fiscali da parte del *conventus*.

²² Cfr. Savigni, *Episcopato*, pp. 33–38; F. Leverotti, *Popolazione, famiglie, insediamento. Le Sei Miglia lucchesi nel XIV e XV secolo* (Pisa, 1992); Wickham, *Comunità e clientele*, pp. 21–55; M. E. Bratchel, *Medieval Lucca and the Evolution of the Renaissance State* (Oxford, 2008), pp. 20–21, 32–32, 59–70, 130–33. Sull'organizzazione del territorio extraurbano al di là della fascia delle Seimiglia cfr. A. M. Onori, *Il Comune di Lucca e le vicarie nei secoli XIII e XIV: alle radici di uno Stato cittadino*, tesi di dottorato, XVIII ciclo, Università degli studi di Firenze, relatore J.C. Maire Vigueur, Firenze 2006.

²³ AAL, Beneficiati, Atti privati, P 172, a. 1285; L 82, 1332–1333. Nel 1284 vengono redatti i *libri terrarum* dei pivieri di Lammari e Marlia (C 31, M 142) e dei comune di S. Pietro di Toringo (T 202/2, 1284; cfr. anche T 207, a. 1332: *liber terrarum mensuratarum in confinibus comunis capelle S. Petri de Toringo*) e nel 1333–34 quelli del comune di S. Vincenzo di Verciano (V 218, a. 1333–1334). In ASL, Diplomatico, S. Nicolao, 1285, è conservato un estratto del *liber terrarum mensuratarum in comunibus cappellarum sanctorum Caxiani et Laurentii et Stefani Castri Moriani plebis Sexti Moriani*; cfr. ASL, Diplomatico, S. Maria Forisportam, 1294 (estratto del *liber extimi comunis corporis plebis Sugrominei*).

suggerisce un estratto riferito al *pleberium* di Massa Pisana) anche il *liber extimi comunium sex miliariorum comitatus civitatis lucane et suburbanorum civitatis predictae* del 1367 appare strutturato per pivieri.²⁴

Lo sviluppo del sistema parrocchiale urbano si intreccia sin dal XII secolo (un secolo segnato dall'affermarsi del Comune cittadino e rurale, nonché da frequenti liti tra le chiese cittadine, che riflettono l'emergere di un'identità territoriale legata alla contrada o vicinia, frutto della 'lenta cristallizzazione dell'identità parrocchiale')²⁵ con l'incremento dell'autocoscienza corporativa²⁶ del clero delle cappelle cittadine, che si raccoglie in larga misura (pur non arrivando mai ad inglobare la totalità del clero curato cittadino)²⁷ in un'associazione chiamata a rappresentarlo, a tutelarne gli interessi patrimoniali e a soddisfare le sue esigenze spirituali. Se diverse bolle papali del sec. XII sottolineano l'ossequio dovuto al Capitolo della cattedrale da parte del clero urbano e suburbano, concepito come un corpo organico,²⁸ può essere membro della congregazione, secondo le costituzioni del 1295 (ma il principio verrà ribadito e rafforzato nelle redazioni successive), solo un sacerdote che celebri messa 'et sit rector sive capellanus alicuius ecclesie lucane civitatis vel de suburgis, que ecclesia curam habeat animarum'.²⁹

Se nella documentazione del *conventus* qualche presbitero è definito *prebendatus* o *capellanus beneficiatus*,³⁰ nel 1185 viene menzionato esplicitamente il quartese,³¹ ossia la porzione delle decime riservata al clero parrocchiale, e nella cui gestione era coinvolta in vario modo (come risulta più chiaramente dalla documentazione padovana) l'associazione dei preti urbani. Abitualmente i priori agiscono a nome dell'intero convento, ma talora essi si avvalgono del *consilium* degli altri cappellani.³² Nel 1256 il presbitero Opizzone del fu Rainerio, rettore della chiesa di S. Maria Corte Orlandini, assegna al *conventus*, di cui fa parte, oltre a varie somme per l'acquisto di grano e per celebrazioni liturgiche, quattro lire lucchesi per risarcire illeciti guadagni da lui percepiti *de ipso conventu*, ossia nella gestione di beni comuni del convento stesso.³³

Nel contado lucchese il trasferimento alle cappelle di alcune funzioni delle pievi si realizza mediante un lento processo:³⁴ se nel 1179 il priore ed i chierici della chiesa di S.

²⁴ ASL, Diplomatico, S. Maria Corte Orlandini, 1367 novembre 17.

²⁵ Wickham, *Comunità e clientele*, p. 88; sulle liti cfr. Nanni, *La parrocchia*, pp. 147-48; Guidi, 'Per la formazione', pp. 182-83; sulle procedure giudiziarie cfr. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del 12. secolo* (Roma, 2000).

²⁶ Cfr. Rigon, 'Congregazioni del clero cittadino', p. 5, che intravede fra XIII e XIV secolo un processo di 'clericalizzazione del clero, cioè di progressiva definizione di una identità del prete'.

²⁷ Nel momento di massima espansione (dal '200 all'inizio del '300) il convento lucchese coinvolge almeno una trentina di chiese ed una quarantina di presbiteri (in parte rettori, in parte semplici cappellani delle chiese urbane). Per un elenco dei presbiteri del convento commemorati nel XV secolo si veda il secondo obituario conservato in AAL, Enti religiosi soppressi, 217, cc. 77-80 e 83-84, che evidenzia una consistente riduzione del numero dei cappellani del convento nel corso del Quattrocento (nel 1490 i 'rectores conventum facientes' saranno ormai solo cinque: AAL, Beneficiati, Atti pubblici, H 2, 1490 maggio 11).

²⁸ J.A. G. Pflugk-Hartung, *Acta pontificum Romanorum*, III (Tübingen, 1886), n. 97, 1150 settembre 16, p. 99: 'Sane civitatis vestrae clerici et, qui in suburbiis sunt'; n. 119, 1153 novembre 26, p. 126; n. 153, 1155 aprile 16, pp. 164-65.

²⁹ Savigni, 'L'Archivio della congregazione', pp. 85, 93, 96, 99, 106.

³⁰ AAL, Beneficiati, Atti privati, Z 328m 1323 giugno 28; E 60, 1373 ottobre 20.

³¹ AAL, Beneficiati, Atti privati, Z 302, 1185 agosto 11 (edito in Appendice, doc. 1).

³² ASL, Diplomatico. Archivio di Stato, 1177 gennaio 22: 'consilio cappellanorum lucane civitatis interveniente'.

³³ ASL, Diplomatico, S. Croce, 1256 luglio 30.

³⁴ Cfr. ASL, Diplomatico. S. Agostino, 1220 settembre 15: Roberto vescovo di Lucca conferma alla chiesa di S. Iacopo di S. Miniato, ubicata all'esterno del vecchio castello, 'parrochiam, decimas, cimiterium et sepulturam omnium hominum habitantium vel qui in posterum habitaverint a praenominata porta veteris castelli usque ad territorium ecclesiarum de Favognana et de Filiastri'; 1296 settembre 15.

Michele a Monte possono governare la cappella come loro *propria ecclesia* ‘salva ratione plebis de Brancalo in mortuis eiusdem capelle et unzione olei et letaniis atque baptismate’,³⁵ solo nel 1400 la chiesa di Carciana, nel plebato di Casabasciana, ottiene il fonte battesimale, su richiesta dell’*universitas parrochianorum*, a condizione che l’acqua per il battesimo venga benedetta ogni anno nella pieve, in quanto *matrix ecclesia*.³⁶ Anche in città e nel suburbio il processo di trasformazione delle cappelle, a lungo dipendenti dalla pieve urbana di S. Giovanni e Reparata e dalle altre chiese sedali,³⁷ in vere e proprie ‘parrocchie’ fu graduale. Nel 1386 Urbano VI, su richiesta dei parrochiani di S. Lorenzo in Poggio, autorizza il rettore della loro *parrochialis ecclesia* ad amministrare, in caso di necessità, l’estrema unzione e gli altri sacramenti, per evitare che essi ne restino privi, non potendosi recare senza gravi difficoltà nella chiesa di S. Donato, da cui dipende la chiesa suddetta.³⁸ Ancora nel Trecento si riscontra qualche traccia di un legame tra la nostra associazione e le maggiori chiese cittadine: nel 1348 il presbitero Biagio, rettore di S. Lorenzo dei Corvaresi, pur disponendo la celebrazione del suo anniversario nella chiesa di S. Pellegrino, desidera essere sepolto nella basilica di S. Frediano, *indutum indumento sacerdotali*.³⁹

Il termine *parroechia*, che in età carolingia designava in primo luogo la diocesi (di cui si stava recuperando la dimensione territoriale), e solo secondariamente lo spazio della pieve o basilica, distinta dagli oratori privati,⁴⁰ viene utilizzato nel XII–XIII secolo per indicare l’ambito territoriale delle principali chiese cittadine, e quindi delle cappelle da esse dipendenti, che assumono gradualmente il rango di ‘parrocchie’, i cui titolari (solo in età moderna esplicitamente denominati *parochi*) sono chiamati ad esercitare la cura pastorale nei confronti dei *parochiani*,⁴¹ mentre viene proibita la costruzione, all’interno del loro territorio, di nuovi edifici sacri senza l’autorizzazione del vescovo.⁴² Inoltre, mediante una serie di arbitrati che pongono termine a liti insorte *occasione iuris parrochialis*, si definisce l’appartenenza di determinate *domus* e dei *corpora* dei defunti che da esse uscivano all’una o

³⁵ ASL, Diplomatico, S. Maria Forisportam, 1179 ottobre 30 (non 1379 come erroneamente indicato nel regesto dell’Archivio di Stato, ora consultabile anche online).

³⁶ AAL, Beneficiati, Atti pubblici, L 1, 1400 maggio 29; L 2, 1403 giugno 26–28.

³⁷ Si tratta delle canoniche di S. Frediano, S. Michele in Foro, S. Donato, S. Pietro Maggiore, S. Reparata, S. Maria Forisportam, beneficiarie di un legato pio (accanto al *conventus cappellanorum*) nel testamento del canonico della cattedrale Giovanni (ASL, Diplomatico, S. Maria Forisportam, 1212 gennaio 26) e in altri documenti (Savigni, *Episcopato*, pp. 283–87).

³⁸ Beneficiati, Atti pubblici, P 2, 1386 (non 1387) dicembre 19. Di una analoga concessione è beneficiaria la chiesa di S. Simone e Giuda di Vetriano (nel plebato di Diecimo) solo nel 1565 (Atti pubblici, V 2, 1565 ottobre 24).

³⁹ AAL, Beneficiati, Atti privati, X 360, 1348 marzo 19. Cfr. Savigni, ‘Il “conventus”’, pp. 174–75.

⁴⁰ M. Lauwers, ‘Territorium non facere diocesim . . . Conflits, limites et représentation territoriale du diocèse (V^e–XIII^e siècle)’, in *L’espace du diocèse. Genèse d’un territoire dans l’Occident médiéval (V^e–XIII^e siècle)*, ed. F. Maze (Rennes, 2008), pp. 23–65 (24, 33, 51). La distinzione tra oratori privati e chiese ‘pubbliche’, già sottolineata da Gregorio Magno (*Registrum epistularum*, II 11; IX 58 e 166), viene ripresa nel IX secolo da Incmaro nella *Collectio de ecclesiis et capellis*; l’ambivalenza del termine *parrochia* è documentata dai capitolari e concili carolingi e dai coevi *Capitula episcoporum*.

⁴¹ Il termine *parrochia* sostituisce gradualmente *capella* (cfr. ASL, Diplomatico, Cenami (Acquisto Ghivizzani), 1238 novembre 11; S. Nicolao, 1246 ottobre 31). Il termine *parochiani*, già presente in documenti del XII secolo (AAL, Decanato di S. Michele, sexc. XII/2; ASL, Archivio dei Notari, 1199 aprile 4), si diffonde soprattutto nel Duecento (AAL, Beneficiati, Diplomatico, Atti privati, Z 241, 1241 febbraio 6; cfr. L 112, 1285 novembre 5; L 116, 1298 ottobre 22–novembre 29; Meyer, *Ser Ciabattus*, p. 177, doc. C 1, 1229 ottobre 9). Ancora nel ‘400–’500 il parroco viene denominato prevalentemente *rector parrochialis ecclesiae* (cfr. ASL, Diplomatico, Disperse, 1542 aprile 20; S. Ponziano, 1559 gennaio 19); mentre nel 1710 la sede romana interviene sulla questione della precedenza della collegiata di S. Reparata, dopo la cattedrale, sulle altre chiese ‘in convocationibus, adunantiis et congregationibus curatorum seu parocorum lucensium’ (ASL, S. Giovanni, 1710 maggio 17).

⁴² Cfr. ad es. ASL, Diplomatico, S. Frediano, 1186 gennaio 20 (privilegio di Urbano III per la chiesa senese di S. Martino, dipendente dalla canonica lucchese di S. Frediano).

all'altra circoscrizione ecclesiastica,⁴³ e quindi l'ambito territoriale proprio di ciascuna chiesa; vengono precisate le competenze liturgiche e sacramentali delle principali chiese e delle cappelle ed i loro rapporti gerarchici,⁴⁴ e vengono ribaditi anche i diritti della parrocchia nei confronti di oratori sorti nel suo territorio per iniziativa di patroni privati e di *fraternitates* laicali (come nel caso della cappella di S. Salvatore *de Vineis*, dipendente dalla chiesa di S. Michele di Escheto).⁴⁵

Nel quadro di una rapida espansione del tessuto urbano, dall'inizio del sec. XII le chiese più antiche ed autorevoli della città (come le chiese 'sedali', alle quali è inizialmente riservato il termine *parrochia*)⁴⁶ si trovano quindi a dover fronteggiare le aspirazioni delle cappelle che, col sostegno dei *vicini*, cercano di conseguire una maggiore autonomia, nonché quelle dei monasteri che svolgevano cura d'anime attraverso le chiese da essi dipendenti.⁴⁷ Nel 1134 Innocenzo II risolve a favore dei canonici di S. Frediano una lite insorta *pro occupatione parrochie beati Fridiani* tra di essi ed i monaci del cenobio di S. Giorgio di Lucca, che avevano invaso la *parrochiam* di S. Frediano seppellendo arbitrariamente tre dei suoi *parrochiani*;⁴⁸ ed il priore di questa canonica gode per concessione della Chiesa romana non solo dello *ius baptizandi*⁴⁹ ma di privilegi particolari, come la facoltà di esaminare le cause matrimoniali ed in materia di usura in quanto *iudex ordinarius in sua parrochia*.⁵⁰ Tuttavia in altri casi viene riconosciuto un ruolo primario ad un monastero antico ed autorevole come quello di S. Ponziano: nel 1186 gli arbitri chiamati a risolvere una lite tra quest'ultimo e la canonica di S. Giovanni e Reparata riconoscono al monastero il diritto di seppellire i *dominos* ed i *maiores*, lasciando a S. Reparata i *minores*, gli affittuari, i vassalli e gli ospiti e pellegrini.⁵¹ Nel 1158 Adriano IV conferma i diritti della chiesa di S. Donato ('*salva tamen canonica iustitia matricis ecclesiae*', ossia salvaguardando i diritti della cattedrale), nei confronti dei suoi *parrochiani* (come aveva fatto nel 1153 Anastasio IV a

⁴³ Cfr. Appendice, documenti 2–3, nonché ASL, Diplomatico. S. Frediano, 1142 novembre 17; S. Maria Forisportam, 1174 agosto 9 (arbitrato tra il Capitolo di S. Martino e la canonica di S. Maria Forisportam sui diritti di sepoltura e gli altri *spiritualia iura*); S. Giovanni, 1188 settembre 9 (sentenza dei treguani sulla lite tra S. Reparata e la chiesa di S. Donnino degli Avvocati); S. Giovanni, 1188 ottobre 22 (la chiesa di S. Reparata rivendica il patronato sulla chiesa di S. Lorenzo di Picciorana, il cui rettore, il presbitero Fiorentino, rivendica invece il diritto dei *convicini* di eleggere il rettore); S. Ponziano, 1193 marzo 8 (accordo tra l'abate di S. Ponziano ed il presbitero della chiesa di S. Maria Filicorbi); S. Maria Forisportam, 1209 aprile 25 (lite tra S. Maria Forisportam e la cappella di S. Michele di Borghicciolo, alla quale viene riconosciuto il diritto di seppellire i fanciulli di età inferiore ai quattordici anni, per i cui funerali non vengono suonate le campane); ed i documenti trascritti da L. Guidi, 'Per la formazione', pp. 193–202.

⁴⁴ Nel 1199 un arbitrato dispone che i canonici di S. Maria Forisportam cedano ai cappellani di S. Simone e Giuda la terza parte delle offerte per l'unzione degli infermi e non diano l'olio santo agli infermi in assenza dei cappellani, che da parte loro si impegnano a partecipare alle litanie di S. Marco ed alle liturgie solenni presso la chiesa di S. Maria e a non amministrare la penitenza ai malati della vicinia senza l'intervento del priore o di un canonico di S. Maria (ASL, Diplomatico, S. Maria Forisportam, 1199 agosto 3).

⁴⁵ RCL, II, 1384–85, pp. 236–44 (a. 1178), ove si afferma che la chiesa di S. Salvatore era priva di un suo *populus* ed era inserita in *parrochia ecclesie S. Michaelis* (244).

⁴⁶ Cfr. ad es. ASL, Diplomatico. Serviti, 1281 luglio 11 (in *parrochia ecclesie sancti Johannis maioris*). Sulla *parrochia sancti Fridiani* cfr. i documenti del 1187–88 editi in Guidi, 'Per la formazione', Appendice, doc. 1–2, pp. 193–98.

⁴⁷ Ad esempio dal monastero di S. Salvatore di Sesto continua a dipendere, all'inizio del Trecento, la *parrochialis ecclesia* di S. Filippo (ASL, Diplomatico, S. Ponziano, 1308 maggio 4).

⁴⁸ ASL, Diplomatico. San Frediano, 1134 maggio 21.

⁴⁹ Sulla portata dello *ius baptizandi* di S. Frediano non mancarono i contrasti, in quanto il vescovo lucchese cercava di limitarlo ai *parrochiani* di S. Frediano (ASL, Diplomatico, S. Frediano, 1458 aprile 18; 1550 agosto 30).

⁵⁰ ASL, Diplomatico. S. Frediano, 1258 settembre 18; cfr. *ibid.*, 1258 agosto 2 (di fronte all'esibizione dei privilegi di cui deva il priore di S. Frediano il vescovo lucchese avrebbe esclamato: '*Non credebam quod civitas ista haberet duos episcopos*'); Savigni, *Episcopato*, pp. 257–62.

⁵¹ ASL, Diplomatico. S. Giovanni, 1186 novembre 10.

favore di S. Reparata), ribadendo gli obblighi dei *circumadiacentes capellani* (ossia dei rettori delle cappelle dipendenti),⁵² e nello stesso periodo vieta a chiunque di costruire nuove chiese nel territorio della *parochia* di S. Frediano o di chiese da essa dipendenti senza il consenso dei canonici di S. Frediano.⁵³ Nel 1190 papa Clemente III conferma la concessione, da parte del Capitolo della cattedrale, di uno spazio, all'interno della 'parrocchia sancti Martini', alla cappella di san Donnino, alla quale potranno rivolgersi, per quanto riguarda i servizi religiosi e le *oblaciones*, gli abitanti di determinate case *tamquam ad suam capellam*: si definisce così l'ambito territoriale della cappella, coincidente con quello della vicinia.⁵⁴ A loro volta i canonici di S. Martino, che conservano il diritto di accogliere le sepolture dei *maiores* (gli adulti dei ceti medio-alti) che lo desiderano,⁵⁵ si impegnano nel 1192 a recarsi nella chiesa di S. Cristoforo per la celebrazione delle solennità, 'sicut vadunt ad parrochianas ecclesias'.⁵⁶ Questa struttura parrocchiale 'a due livelli'⁵⁷ lascia alla cappella le sepolture dei bambini e dei servitori, riservando alle parrocchie maggiori quelle degli adulti e soprattutto dei *maiores*.

Le chiese minori vedono comunque progressivamente riconosciuti, sia pure nel quadro di una salvaguardia della *iustitia* delle chiese dalle quali dipendevano,⁵⁸ i loro diritti parrocchiali (compresi quelli di sepoltura) nei confronti delle chiese maggiori e dei monasteri,⁵⁹ ed a partire dal Duecento il termine *parochia* viene riferito anche alle nuove parrocchie, come San Michele degli Avvocati, S. Alessandro maggiore, S. Maria Filicorbi, S. Anastasio, S. Andrea in Pelleria, S. Maria Corte Orlandini, S. Simone e Giuda ed altre ancora, i cui titolari fanno parte del *conventus* dei cappellani lucchesi.⁶⁰ Non manca una testimonianza delle modalità con cui avveniva, perlomeno nella parrocchia di S. Giusto, l'elezione del rettore, mediante una convocazione, casa per casa, di tutti i parrocchiani e la presentazione dell'eletto al Capitolo ed al vescovo per la conferma.⁶¹

La definizione dei confini avviene anche mediante la condanna di episodi eclatanti come la sottrazione dei corpi di alcuni defunti alla loro parrocchia da parte di una chiesa concorrente: nel 1258 il presbitero Orlando, rettore della chiesa di S. Lorenzo di Picciorana, è

⁵² Acta pontificum Romanorum, III, n. 177, 1158 aprile 13, p. 190; cfr. n. 115, 1153 ottobre 7, p. 121. In una bolla indirizzata al monastero di S. Piero in Campo Alessandro III concede ai monaci il diritto di sepoltura 'salva tamen iustitia parrochialis ecclesie' (ASL, Diplomatico. Spedale di S. Luca, 1180 aprile 28).

⁵³ Acta pontificum Romanorum, III, n. 186, 1157-1159 maggio 21, p. 199: 'in parochia vestra vel in parochiis ecclesiarum, que regimini vestro sunt commissae', ove si registra una significativa oscillazione nel significato del termine *parochia*, chiamato ad indicare tanto l'ambito territoriale che fa capo alla basilica di S. Frediano quanto quello delle chiese dipendenti; ASL, Diplomatico. S. Frediano, 1154 giugno 11: 'nulli hominum fas sit in vestra parochia absque prioris et fratrum assensu atque conventia ecclesiam edificare vel hospitale construere'.

⁵⁴ Acta pontificum Romanorum, III, n. 436, 1190 aprile 10, p. 377. Sui *parrochiani* di S. Martino cfr. anche la bolla di Anastasio IV, *ibid.*, n. 115, 1153 ottobre 7, p. 121: 'Prohibemus etiam, ut nemini liceat, parrochianis vestris, vobis inconsultis, penitentias dare'; e quella del vescovo Guglielmo (RCL II n. 1442, a. 1181, p. 287).

⁵⁵ Cfr. ad es. Acta pontificum Romanorum, III, n. 323, 1182 novembre 8, p. 296.

⁵⁶ RCL III n. 1654, 1192 luglio 22, p. 111.

⁵⁷ Cfr. Ronzani, 'Aspetti e problemi', pp. 346-47, che sottolinea le differenze tra il caso pisano e quello padovano.

⁵⁸ Principio ribadito ad es. in ASL, Diplomatico, S. Maria Forisportam, 1196 ottobre 22; 1198 febbraio 10.

⁵⁹ Cfr. ad es. ASL, Diplomatico. S. Maria Corte Orlandini, 1190 novembre 29 (i treguani riconoscono alla chiesa di S. Salvatore in Muro il diritto di sepoltura su una casa, contestato dal monastero di S. Giorgio); S. Agostino, 1221 febbraio 9 (saranno sepolti presso la chiesa di S. Salvatore tutti gli *habitantes* della *domus*, maschi e femmine, *tam minimos quam etiam maiores*, tranne Orlando Guicciardi, che 'pertinet ad cimiterium dicti monasterii'). Sullo *ius parrocchiale* del monastero di S. Giustina (presso il quale vengono rogati alcuni atti del convento) cfr. ASL, Diplomatico. S. Giustina, 1236 aprile 13 (bolla di Gregorio IX); 1301 ottobre 9.

⁶⁰ ASL, Diplomatico, Serviti, 1263 febbraio 3; S. Maria Corte Orlandini, 1274 aprile 26; Spedale di S. Luca, 1283 febbraio 9 (*in capella seu parrocchia sancte Marie Filicorbi*); 1409 aprile 11; Fregionaia, 1373 gennaio 21; Acquisto Traballese, 1390 ottobre 11; Arnolfini, 1397 gennaio 19; Archivio di Stato, 1408 giugno 2; Tarpea, 1415 agosto 23.

⁶¹ ASL, Recuperate, 1329 settembre 20.

condannato a restituire al rettore della chiesa di S. Cassiano a Vico il corpo, già arbitrariamente sepolto dal primo, di una donna in quanto ella era *de parrochia dicte ecclesie sancti Cassiani*.⁶² In diverse occasioni viene peraltro riconosciuto ai fedeli il diritto di scegliere liberamente il luogo di sepoltura, soprattutto se si tratta di una *ecclesia magis religiosa* come le chiese dei monaci o dei frati,⁶³ pur riconoscendo alla parrocchia alla quale afferiscono territorialmente la *portio canonica* delle oblazioni: nel 1240 una donna, Lombarda, desidera essere sepolta nel monastero di Guamo, pur appartenendo alla circoscrizione di S. Maria Forisportam, per cui i suoi parenti, riconoscendo che la sua *domus* appartiene a tale *parrocchia et cimiterium*, chiedono ed ottengono dal priore di S. Maria l'autorizzazione a seppellirla presso il monastero, rispettando però i diritti della sua chiesa per il futuro e le *oblaciones* dovute 'cum aliquis parrochianorum suorum moritur'.⁶⁴ Nel 1409 donna Mellina, vedova di Francesco Prendiparte, pur appartenendo alla parrocchia di S. Andrea in Pelleria desidera essere sepolta nella chiesa dei carmelitani di S. Piero Cigoli, presso il sepolcro del marito.⁶⁵

L'emergere della presenza dei Mendicanti suscita una certa concorrenzialità tra i frati e le parrocchie per quanto riguarda l'amministrazione dei Sacramenti (in particolare la penitenza).⁶⁶ Se nel 1237 l'inserimento dei Domenicani in S. Romano (una chiesa dipendente dall'abbazia di S. Ponziano) sembra avvenire senza traumi (l'abate di S. Ponziano concede loro l'uso della chiesa e del campanile, riservandosi *omnia iura parrochialia et vicinalia dicte ecclesie sancti Romani*),⁶⁷ qualche anno più tardi si registra una tensione tra i predicatori ed il *monasterium* di S. Frediano, di cui il preposito della chiesa di S. Genesio di San Miniato ha assunto la rappresentanza, vietando indebitamente ai frati (che si appellano al pontefice) 'ne aliquem parrochianorum prefati monasterii de cetero in eorum cimiterio sepelirent'.⁶⁸ Le oscillazioni dell'atteggiamento dei pontefici quanto alla possibilità per i religiosi di accogliere nelle loro chiese i *parrochianos alienos* hanno avuto una risonanza anche a Lucca,⁶⁹ per quanto non ne resti traccia esplicita nel fondo dei cappellani beneficiati. Martino IV ribadisce comunque il principio secondo cui i fedeli che si rivolgono per le confessioni ai frati devono confessarsi almeno una volta l'anno ai *suis parochialibus presbiteris*.⁷⁰ Nel 1318 Castruccio Castracani interviene in una controversia tra i canonici di S. Frediano e gli eremitani di S. Agostino, autorizzando questi ultimi, che stavano costruendo un nuovo edificio presso S. Salvatore in Muro, a estendersi in direzione della *parrocchia* di S. Frediano, ma chiedendo loro di corrispondere alla canonica la metà degli introiti funerari che percepiranno 'ab illis de parrochia dicte ecclesie sancti Fridiani'; mentre nel 1399 il processo di distacco degli abitanti della nuova parrocchia dall'antica risulta ormai avanzato, in quanto il priore degli agostiniani, al cui convento lucchese è unita dal 1324 la parrocchia di S. Salvatore in Muro, nega al priore di S. Frediano la corresponsione della quarta porzione canonica per i funerali di individui che non sono 'parrochiani nec de populo nec parrocchia

⁶² ASL, S. Nicolao, 1258 agosto 16.

⁶³ Cfr. Savigni, *Episcopato*, pp. 294–95, ed i testamenti lucchesi citati da M. Bacci, *Pro remedio animae : immagini sacre e pratiche devozionali in Italia centrale, secoli 13. e 14.* (Pisa, 2000). Una traccia delle sottili questioni giuridiche discusse per quanto concerne la parrochialità e la possibilità di scegliere la sepoltura presso una chiesa *magis religiosa* si trova in ASL, Diplomatico, Recuperaite, sec. XIII (pergamena mutila).

⁶⁴ ASL, Diplomatico, S. Maria Forisportam, 1240 ottobre 12: 'confitentes domum . . . esse de parrochia et cimiterio suprascripte ecclesie sancte Marie'; cfr. S. Romano, sec. XIII, luglio 19.

⁶⁵ ASL, Diplomatico, Spedale di S. Luca, 1409 aprile 11.

⁶⁶ Cfr. ad es. ASL, Diplomatico, S. Maria Forisportam, 1232 giugno 5; *Le pergamene del Convento di S. Francesco in Lucca, secc. 12.–19.*, a cura di V. Tirelli e M. Tirelli Carli (Roma, 1993).

⁶⁷ ASL, Diplomatico. S. Romano, 1237 maggio 23. Cfr. I. Taurisano, *I Domenicani in Lucca* (Lucca, 1914).

⁶⁸ ASL, S. Romano, 1250 luglio 17.

⁶⁹ Cfr. ASL, S. Maria Corte Orlandini, sec. XIII: papa Alessandro IV (1254–61) revoca il divieto (sancito da Innocenzo IV) di accogliere nei giorni festivi i *parrochianos alienos* e di predicare prima delle Messe solenni.

⁷⁰ ASL, Diplomatico, S. Romano, 1282 maggio 26.

sancti Fridiani' ma di S. Salvatore.⁷¹ Nel 1343 il cardinale Aimerico incarica un abate di esaminare la lite tra la chiesa di S. Maria Forisportam ed i frati minori, che non corrispondono *canonicam iustitiam seu quartam portionem* dei proventi dei funerali dei parrocchiani che scelgono come luogo di sepoltura il convento dei frati, recando con ciò offesa ai *prelati et clerici civitatis*.⁷²

Il convento dei cappellani lucchesi contribuì notevolmente al consolidamento di un'autocoscienza del clero urbano in quanto titolare della cura d'anime ed interlocutore del vescovo e del Capitolo,⁷³ anche se, diversamente da quanto è documentato a Padova,⁷⁴ non risulta abbia mai svolto un ruolo attivo nelle elezioni vescovili. Tuttavia per qualche anno, sullo scorcio del Duecento (in concomitanza con una fase di vivace dialettica politica), i cappellani delle chiese cittadine risultano divisi in due associazioni concorrenti, il vecchio ed il nuovo convento (quest'ultimo sostenuto dal vescovo Paganello, il quale ammonisce i cappellani *de veteri conventu* a fare *concordiam* con esso):⁷⁵ nel 1298 il canonico della cattedrale Ubaldo 'de Frammis' dispone un lascito a favore di entrambi per la celebrazione del suo anniversario, ipotizzando una loro fusione.⁷⁶

Nonostante l'emergere delle cappelle (alla cui vita i *vicini et parrocchiani* partecipano attivamente),⁷⁷ la pieve continua a svolgere a lungo una funzione di inquadramento territoriale: nel 1273 un personaggio è denominato *de capella sancti Andree plebatus Subgrominei*.⁷⁸ Ancora nel 1411 gli *homines comunis plebis Camaioris, vicarie Camaioris*, riuniti *in ecclesia dicti Comunis*, in presenza del pievano (peraltro non più di provenienza locale ma senese), nominano due procuratori incaricati di riscuotere alcune somme dall'ufficio della Dogana del sale.⁷⁹ Nel corso del Quattrocento il convento perde però vitalità, e con esso l'ordinamento parrocchiale: nel 1490 il primo viene assorbito dall'università dei cappellani, mentre il cumulo dei benefici,⁸⁰ la scarsa attenzione alla cura

⁷¹ ASL, Diplomatico, S. Frediano, 1318 aprile 1; S. Agostino, 1324 aprile 29; 1399 maggio 22.

⁷² ASL, S. Maria Forisportam, 1343 agosto 7.

⁷³ Se nel 1230 il presbitero Bonaventura di S. Andrea corrisponde una somma ai vicari dell'episcopato 'pro quibusdam cappellanis lucane civitatis de dono seu imposita eis facta ab episcopo' (A. Meyer, *Ser Ciabattus*, p. 215), successivi documenti precisano che la somma corrisposta dai cappellani al neovescovo in occasione della sua consacrazione va considerata come un dono gratuito e non come un obbligo (Z 280, 1257 maggio 27; e 1273 luglio 28).

⁷⁴ A. Rigon, 'Le elezioni vescovili nel processo di sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche a Padova tra XII e XIII secolo', *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes*, 89 (1977), pp. 371-409 (390-93).

⁷⁵ AAL, Beneficiati, Atti privati, Z 291, 1295 febbraio 25.

⁷⁶ ASL, Diplomatico, Compagnia della Croce, 1298 maggio 1 (si tratta in realtà del 1297): 'si de dictis conventibus fieret unum' il lascito resterà invariato.

⁷⁷ Cfr. ASL, Diplomatico, S. Ponziano, 1410 maggio 25.

⁷⁸ ASL, Diplomatico, Notari, 1273 gennaio 10. Sulla percezione dei confini cfr. ASL, Diplomatico, S. Nicolao, 1287 febbraio 13 (uno spedale è ubicato *infra fines sive limites parrochie et plebatus plebis de Subgromineo*).

⁷⁹ ASL, Diplomatico, Archivio di stato, 1411 giugno 9.

⁸⁰ Si registrano sempre più spesso unioni di chiese motivate dall'esigenza di accorpate i benefici piuttosto che dalle necessità della cura d'anime. Ad esempio nel 1399 il vescovo Nicolao unisce per dodici anni la *ecclesia parrochialis* di S. Silvestro di Vitiana a quella di S. Maria di Tereglio, nel piviere di Villa Terenzana (ASL, Diplomatico, S. Maria Corte Orlandini, 1399 marzo 2); nel 1468 alla prebenda canonica di Baldassarre Martini è unita la chiesa *parrochialis* di S. Maria di Loppeggia (S. Giustina, 1468 settembre 10). All'università dei cappellani beneficiati (che nel 1490 assorbì il convento dei cappellani) vennero poi unite diverse chiese anche molto distanti dalla città: si vedano i documenti dei secoli XV-XVI dell'archivio dei Beneficiati, elencati nel *Libbro, che contiene il sunto di quanto è descritto ne Cartocci in carta pergamena, sia d'Instrumenti, Testamenti, ò altro, 1710, nell'archivio della Molto Illustrè Università de Signori Beneficiati della Catedralè di Lucca* conservato presso l'Archivio arcivescovile di Lucca.

delle anime da parte di un clero spesso non residente e il diffondersi di patronati privati,⁸¹ cappellanie e preti salariati evidenziano gli elementi di fragilità presenti in una Chiesa cittadina che si troverà presto ad affrontare la crisi religiosa del Cinquecento, per cui il cristianesimo civico troverà espressione in nuovi movimenti religiosi come i Gesuati e in confraternite laicali o miste⁸² piuttosto che nelle istituzioni parrocchiali, che conosceranno comunque una rinnovata vitalità dopo la riforma tridentina.

APPENDICE DOCUMENTARIA

1

BREVE MEMORIE

1185 agosto 11, Lucca.

Vari abitanti della contrada di S. Maria in Via promettono di corrispondere il quartese, sino all'importo massimo di dieci lire, alla chiesa di S. Maria in Via finché risiederanno nel suo territorio. Ughiccione figlio di Abate e Riccardo precisano di non sentirsi tenuti a corrispondere il quartese nel caso che subiscano un danno da parte dei consoli della vicinia o dei presbiteri della chiesa per quanto riguarda la loro condizione di livellari della chiesa stessa.

Originale, AAL, Beneficiati, Diplomatico, Atti privati, Z 302 [A]. Note dorsali: 'carta livelli' (di mano del XIII sec.).

S.T. In nomine Domini amen. Breve memorie qualiter hoc actum est presentia testium/ quorum inferius inveniuntur nomina Bene de sancta Maria in Via pro se et sua/ familia et Benectus q. Petri Roffredi et Bernardus et Bonifatius et Caccia/ et Vitalis Preicabona et Ughiccione Abatis et Cervattinus et Ferro et Pilliccione/ pro se et fratribus et Vivianus de Decimo et Guiscardus ferrarius et Guerrisius frater Cervat/tini et Bonus de Villa Terenthana et Gerardinus de Cocilli et Datus et Grillus ar/corarius et Marchese et Albertus q. Gottifredi medici omnes predicti pro se et eorum/ familia dum erunt habitatores de contrada de sancta Maria in Via promiserunt/ Deo et ecclesie sancte Marie in Via dare quartesem usque ad decem libras. Set sciendum/ est quod predictus Ughiccio Abatis sub tali conditione fecit predictam promissionem ut si/ consules vicinie vel presbiteri predictae ecclesie facerent ei dampnum de libello quod a predicta/ aecclesia detinet, nisi aliis hominibus civitatis libellum esset eis reduplatum vel libellum/ rumperet possit sibi retinere predictum quartesem et non teneatur dare et Ric/cardus fecit similiter eodem modo ut predictus Ughiccio fecit. Hec ac/ta fuere presentia Vitalis⁸³ et Caccie et Gerardini de Cocilli,/ anno Nativitatis Domini millesimo centesimo octuagesimo quinto, tertio idus/ augusti inditione tertia./

S.T. Lucchese notarius domini imperatoris suprascriptis interfui et hec scripsi.

2

⁸¹ Ad esempio nel 1482 Francesco del fu Brunetto Malisardi, *patronus ecclesie parochialis sancti Concordii de Arsina*, è accusato di simonia per aver nominato rettore Urbano Domaschi dietro pagamento di una somma (ASL, *Diplomatico. Corte dei Mercanti*, 1482 novembre 17).

⁸² Savigni, 'Le confraternite lucchesi (secc. XIV–XVI) e l'evoluzione della religione civica: relazioni tra chierici e laici e ridefinizione dei confini', in *Brotherhood and boundaries. Fraternità e barriera*, a cura di S. Pastore, A. Prosperi, N. Terpstra (Pisa, 2011), pp. 423–46.

⁸³ Segue la parola *Bonoti* cancellata.

SENTENTIA

1241 febbraio 6, Lucca, nel palazzo vescovile

Il presbitero Bono, cappellano della chiesa di S. Benedetto, chiede ai presbiteri Lutterio e Bonavere, cappellani della chiesa di S. Giulia, di riconoscere i suoi diritti parrocchiali nei confronti degli abitanti delle case che furono del fu Guiscardo Papavinche, ubicate nella ruga di porta san Gervasio Benencasa, vicario del vescovo lucchese Guercio, stabilì un termine, entro il quale il presbitero Lutterio non comparve; perciò, in virtù di tale contumacia, immette il presbitero Bono in possesso dei diritti indicati nel libello.

Originale, AAL, Beneficiati, Atti privati, Z 241 [A]. Nota dorsale: 'libello fatto dal rettore di san Benedetto contra al rettore di santa Julia lanno 1241' (mano del secolo XV).

S.T. In nomine Domini amen. Cum presbiter Bonus capellanus ecclesie sancti Benedicti pro se et eius ecclesia contra presbiteros/ ecclesie sancte Julie libellum porrexerit in hac forma. Presbiter Bonus capellanus ecclesie sancti Benedicti pro se/ et ipsa ecclesia petit a presbiteris Lutterio et Bonavere capellanis ecclesie sacte Julie pro se ipsis et eorum ecclesia/ respondentibus ut permittant et non contradicant habere et tenere et possidere et uti et frui quo ad possessionem vel proprietatem vel/ quasi omnes personas utriusque sexus et parvulos et parvulas habitantes in domibus et anticasa que fuerunt q. Guiscardi Papavin/che et eorum descendentibus seu ipsas domos possidentes et illic habitantium quo ad offitia audientia in ecclesia sancti/ Benediti et oblationes et omnia alia ecclesiastica sacramenta recipientia tamquam ab eorum prelato sicut parrochiani recipere/ debent et consueverunt et si quam possessionem de predictis vel aliquo predictorum vel detentionem adepti sunt eidem presbitero restitu/ant, dicens dictos presbiteros ius non habere ad predicta tenenda vel habenda vel possidenda. Item petit ut de cetero personas habitan/tes in suprascriptis domibus, et que domus sunt in ruga porte sancti Cervasii coherentes ab una parte ipsi ruge et ab alia/ vie seu classo qua itur ad sanctam Juliam versus orientem et ab alia que fuerunt Orlandini Cattanie vel / si aliter reperitur in eorum ecclesia non recipiatur ad aliqua divina officia vel erum oblationes. Item petit ab eis soldos/ decem pro oblationibus indebite perceptis a personis habitantibus in suprascriptis domibus, et hoc petit salvo iure pluris addendi et di/minuendi et mutandi et in aliis et aliter et petit expensas cause et advocati. Implorando ad predicta omnia iura canonum/ et legum ipsi pro sua ecclesia competentia et competitura et inde officium. Et ego Benencasa vicarius venerabilis patris domini Guercii/ Dei gratia Lucani episcopi eidem presbitero Lutterio ad respondendum terminum statuissem et ipse non comparuisset [. . .]⁸⁴ in/ termino constituto nec aliquis pro eodem nec etiam post terminum expectatus. Ego supradictus vicarius propter hoc eodem presbitero/ reputans contumaces decerno predictum presbiterum Bonum nomine sue ecclesie ob contumaciam partis adverse mittendum esse causa comunis / rei servande in quasi possessionem omnium petitorum in libello predicto et mitto preterquam in decem soldos. Ita tamen quod si ve/nerint infra annum et restitutus expensis et prestita cautione iudicio Systi audiatur. Data est haec tenuta/ Luce in palatio episcopatus coram Jacobo et Arrigo notariis et aliis multis, anno Nativitatis Domini millesimo du/centeso quadragesimo primo, VIII idus februarii indictione XIII.

/ S.T. Palmerius imperialis aule iudex et notarius et dicte curie nunc notarius predictis interfui et in / publicam scripturam redegi.

⁸⁴ Un foro nella pergamena impedisce la lettura di alcune lettere.

3
SENTENTIA

1279 marzo 15, Lucca, nel nuovo palazzo vescovile.

Nel nuovo palazzo del vescovo la controversia in materia di diritti parrocchiali fra prete Bonavere, rettore della chiesa di S. Giulia della corte degli Allucinghi, e prete Nicolao, rettore della chiesa di S. Benedetto, è affidata, su richiesta della parti e con il consenso del vescovo Paganello, all'arbitrato di don Rusticio, pievano di Camaione, e del giudice Birretta. Essi stabiliscono che la casa detta *filiorum captanie* sia considerata *de parrochia sancti Benedicti* relativamente agli abitanti che escono dalla parte di mezzodi; saranno invece censiti nella parrocchia di S. Giulia (ove dovranno recarsi per ascoltare i divini uffici, percepire i sacramenti e seppellire i fanciulli) coloro che escono dalla parte di settentrione, confinante con la via pubblica e con la corte della chiesa di S. Giulia. Qualora gli adulti defunti siano portati nella chiesa cattedrale o in altre chiese per la sepoltura, le offerte percepite per i funerali da uno dei suddetti presbiteri verranno divise a metà tra di loro, a meno che un legato non disponga diversamente.

Originale, AAL, Beneficiati, Atti privati, L 111 [A]. Sul verso: 'carta sententie late inter ecclesiam sancti Benedicti et sancte Julie porte sancti Cervagii' (di mano coeva) e numerose altre note di mani più tarde.

S.T. In Dei nomine amen. Cum lites et questiones verterentur inter dominum presbiterum Bonaverem rectorem ecclesie sancte Julie de curte Alucingorum pro se et sua ec/clesia ex una parte et presbiterum Nicolaum rectorem ecclesie sancti Benedicti pro se et sua ecclesia ex altera occasione iuris parrochialis cuiusdam domus et habi/tantium in ea et ut de ipsa lite et questione actis curie Lucani episcopi accitatis continetur manu mei Orlandi notarii curie dicti domini episcopi et de predicta lite et questione/ vellent compromissum facere in dominos Rusticium plebanum Campimajoris et Birrectam iudicem venerabilis pater dominus Paganellus Dei gratia Lucanus episcopus/ ad petitionem dictarum partium licentiam dedit et concessit predictis partibus ut de predictis questionibus possint compromictere et compromissum facere in predictis ita quod predicta questio/ per predictos arbitros et arbitratores arbitrari et terminari possit. Actum Luce in episcopali palatio novo coram domino Alberto priore sancte Marie Forisportam et presbitero Ugo/lino canonico dicte ecclesie testibus ad hec presentibus Dominice Nativitatis anno millesimo ducentesimo septuagesimo nono, inditione VII, idus martii.

/Post hec eadem die suprascriptus dominus presbiter Bonavere, rector ecclesie sancte Julie de curte Alucingorum pro se et sua ecclesia litigans ex una parte et presbiter Ni/colaus rectore ecclesie sancti Benedicti de porta sancti Cervasii litigans et respondens ex altera parte, ambe predicte partes et de earum voluntate habita suprascripta licen/tia a dicto venerabili patre prout superius continetur pro se et dictis suis ecclesiis compromiserunt et compromissum fecerunt in suprascriptos dominos Rusticium et Birrectam iudicem tamquam in arbi/tros seu arbitratores vel amicabile compositores de lite et questione seu litibus et questionibus que vertuntur inter predictas partes in curia Lucani episcopi super jure/ parrochiali et quorundam habitantium in eadem cuiusdam domus et que dicitur olim fuisse filiorum captanie et que domus coheret ab una parte silicet meridiei/ vie publice et ab oriente coheret palatio novo Alucingorum et a septentrione coheret vie publice seu curti sancte Julie et ab occidente coheret domui que/ fuit q. Bonaccursi Guiscardi et nunc est domini Aliocti et quam utraque

predictarum partium dicit ad se pertinere parrochiali jure et sue parrochie et ad/ suam parrochiam adjudicari et prout de predicta lite et questione in actis predictae curie per omnia continetur et de omnibus aliis litibus et questionibus que predictorum occasione vertuntur seu verti possent ex quacumque causa et modo et quocumque jure occasione predicta ad cognoscendum, laudandum et arbitrandum in predictis et super predictis/ amicabiliter secundum formam juris et prout et sicut predictis arbitratoribus in omnibus et per omnia visum fuerit et placuerit partibus presentibus vel absentibus sive una/ presente et altera absente, citatis vel non citatis diebus feriatis et non feriatis, servatis sollempnitatibus juris que in sententiis vel laudamentis requiruntur et heremodicium/ et finem cause et quod possint inter predictas partes dicti arbitri definire et laudare, pronuntiare, dicere, statuere seu ordinare et componere per quemcumque modum et quomodo/cumque sive qualitercumque voluerint et etiam de jure aliquo non querendo vel recipiendo per se vel dictas suas ecclesias, petitione facta vel non, lite contestata vel non, sacramento calumpnie facto vel remisso, renuntiantes suprascripte partes expresse inter se omnibus petitionibus et exceptionibus et remedio querele movende et appellationi faciende et per pactum speciale sibi adinvicem promiserunt dicte partes ne suprascriptorum arbitratorum sententia seu laudamentum reducatur seu reduci possint ad arbitrium boni/ viri. Et pro hiis omnibus sic observandis firmis ratisque habendis et tenendis et pro dampnis expensis propterea factis vel faciendis et singulis modis omnibus predictis/ dicte partes ad invicem obligaverunt sese et bona dictarum suarum ecclesiarum et suos successores sub pena et ad penam centum librarum bonorum denariorum Lucensium per stipulationem/ promissam et consolum treguanorum et potestatis Lucane et capitanei populi et domini pape et apostolice sedis legati et domini episcopi lucani et cuiusque alterius dominatus qui predictos vel/ aliquem predictorum vel eorum successores et bona dictarum ecclesiarum pro tempore distrinxerint et que pena quotiens commictatur totiens possit exigi cum effectu quotiens contra verum/ vel factum fuerit in singulis et pro singulis capitulis non observatis a quacumque parte, rato semper manente hoc contractu cum eiusdem pene commissione et exactione./ Actum Luce in ecclesia beati Martini coram presbitero Orlando cappellano dicte ecclesie et canonicorum et Urso notario q. Ronthini et Michele q. Albertini/ de Luca testibus ad hec presentibus et rogatis, Dominice Nativitatis anno millesimo ducentesimo septuagesimo nono indictione VII idus martii. Item in continenti suprascripti arbitri tulerunt sententiam inter predictas partes sic dicentes coram suprascriptis testibus./ Ad hoc nos Rusticius et Birrecta suprascripti arbitri et arbitratores seu amiables compositores a suprascriptis partibus electi, visa suprascripta lite et questione probationibus/ et aliis accitatis hic inde et inspecto jure utriusque partis et habita infra se deliberatione plena et pro bono pacis et concordie utriusque partis et vicinie et populi et predictarum/ ecclesiarum, Christi nomine invocato per arbitramentum, laudum seu sententiam sic dicimus finiendo et terminando predicta videlicet quia dicimus et pronuntiamus quod predicta domus censeatur sit et esse debeat de parrochia suprascripte ecclesie sancti Benedicti quo ad omnes habitantes in ipsa domo et exeuntes de dicta domo ex parte meridiei que coheret vie/ publice seu strate ita quod omnes exeuntes de dicta domo per suprascriptam partem meridiei ire teneantur et debeant tam ad divina officia quam ad singula alia percipienda ecclesiastica sacramenta ad suprascriptam ecclesiam sancti Benedicti et de ipsa parrochia in omnibus et per omnia censeatur, exeuntes per suprascriptam partem ut dictum est tam in predictis quam in parvulis sepeliendis. Item dicimus et laudamus quod predicta domus sic censeatur et esse debeat de parrochia suprascripte ecclesie sancte Julie quo ad omnes exeuntes de suprascripta domo ab ea et pro ea parte/ suprascripta que est versus septentrionem et que coheret vie publice seu curti suprascripte ecclesie sancte Julie ita quod omnes exeuntes de predicta domo per suprascriptam partem septentrionis/ sint et esse intelligantur et ire debeant ad divina officia audienda et percipienda cetera ecclesiastica sacramenta ad suprascriptam ecclesiam sancte Julie tam in predictis quam in parvulis/ sepeliendis. Intellectus autem sit in predictis et esse

debeat quod si quando contingerit aliquem in suprascripta domo decedere ex quacumque et pro quacumque parte exierit et ad sepeliendum traditus fuerit ad ecclesiam cathedralem seu ad aliam ecclesiam preter quam ad predictas ecclesias quod ea que percipientur per aliquem de suprascriptis presbiteris seu eorum successo/ribus de oblationibus seu aliis que eisdem obveniunt occasione funeris suprascripti seu corporis ad aliam ecclesiam sepeliendi quod pro dimidia⁸⁵ dividantur et dividant inter se, excepto/ quam si per iudicium vel legatum vel per aliam ultimam voluntatem per defunctum in suprascripta domo alterutri predictarum ecclesiarum seu presbiteris vel eorum successoribus fuerit de/relictum, quo quidem casu illud iudicium vel relictum sibi cui datum fuerit habeat speciale. Item suprascriptum presbiterum Nicolaum pro se ipso et dicta sua ecclesia condempnamus⁸⁶ ut hinc ad unum/ mensem proximum det et solvat suprascripto presbitero Bonaveri soldos quadraginta pro expensis factis in causa predicta. Et hec omnia suprascripta prout dictum est predictis partibus precipimus ob/servari et parti hanc sententiam non observanti penam in compromisso appositam ex nostro officio imponimus. Lata fuit suprascripta sententia Luce in dicta ecclesia sancti Martini eadem/ die et anno et coram suprascriptis testibus et insuper suprascripte partes audita et intellecta suprascripta sententia eandem firmaverunt et homologaverunt et ratam et firmam habere voluerunt coram suprascriptis/ testibus anno et die et ora et loco suprascripto. / S.T. Orlandus Ugolini imperialis aule iudex et notarius prolacioni dicte sententie et omnibus suprascriptis interfui et hec omnia mandato et parabola suprascriptarum partium/ et ditorum arbitratorum scripsi et meo signo et nomine publicavi. / Post hec eodem anno et indictione suprascriptus presbiter Nicolaus volens suprascriptam sententiam latam per suprascriptos arbitros observare de soldis quadraginta prout in ea continetur/ dandis et solvendis dicto presbitero Bonaveri in termino in dicta sententia prefixo dedit per hoc publicum instrumentum et solvit eidem presbitero Bonaveri predictos soldos qua/draginta ad voluntatem predicti presbiteri Bonaveris coram me notario et testibus infrascriptis videntibus et de quibus denariis et summa predicta dictus presbiter Bonavere clamavit/ se bene in totum satisfactum et pagatum a dicto presbitero Nicolao, renuntiando exceptioni non habite et non recepte pecunie usque in dictam summa. Quare dictus presbiter Bonavere solemp/ni stipulacione interposita promisit et convenit pro se et suis successoribus et sua ecclesia predicto presbitero Nicolao de cetero non litigare ipsum vel molestare aut suos/ successores pro tempore venientes pro predicta causa ad penam appositam in compromisso sententie suprascripte. Actum Luce in claustrum ecclesie sancte Julie, coram Michele suprascripto/ teste q. Albertini et Perucio clerico famulo dicti presbiteri Bonaveris filio Bentivengne de Vurno testibus ad hec rogatis, Dominice Nativitatis/ anno millesimo ducentesimo septuagesimo nono indictione VII idus aprelis. / Orlandus Ugolini de Cardoso imperialis aule iudex et notarius omnibus suprascriptis interfui et hec omnia suprascripta mandato et parabola suprascriptorum partium/ publice scripsi et meo signo et nomine confirmavi.

⁸⁵ *Pro midia* corretto in *pro dimidia*.

⁸⁶ *Condempnamus* è aggiunto alla fine con segno di rinvio.